



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Ordinanza n. 159 del 08/06/2015 - 15/07/2015 Udienza pubblica del 24/03/2015
Massima n. 1:	<p>Titolo</p> <p>Bilancio – Ricorso della Regione Sardegna - Attuazione, da parte delle Regioni a statuto speciale, delle disposizioni di legge secondo statuti speciali e norme di attuazione – Attuazione delle norme impugnate in violazione delle disposizioni dello statuto speciale per la Sardegna e della Costituzione – Inapplicabilità delle norme di legge agli enti a statuto speciale ove in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione - Parziale rinuncia all'impugnazione - Questione manifestamente inammissibile per difetto, in capo alla ricorrente, di interesse a proseguire il giudizio.</p> <p>Testo</p> <p>Viene dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 554, della legge 24 dicembre 2012, n.228, promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt.3, 4, 5, 6, 7, 8, 54 e 56 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3, nonché agli artt.2, 3, 117 e 119 della Costituzione. La norma censurata stabilisce che “le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione”. La violazione dei parametri statutari è da attribuire alla mancanza di una previsione in base alla quale le disposizioni contenute nella legge n.228/2012 trovino attuazione, da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo nell'osservanza delle disposizioni dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Motivo per cui l'attuazione delle norme impugnate può avvenire anche in violazione delle disposizioni dello statuto speciale per la Sardegna e della Costituzione. La parziale rinuncia all'impugnativa ha fatto salvi i commi 380, 387 e 554 dell'art.1 della legge n.228/2012, quest'ultimo contenente la clausola di salvaguardia, a</p>



	<p>tutela della sfera di autonomia garantita dallo statuto della regione Sardegna. Con sentenza n.155/2015 sono stati definiti i ricorsi contro i commi 380 e 387, mentre la restante questione di costituzionalità sulla formulazione della clausola non è strumentale alla tutela delle competenze della ricorrente, perchè disposizione ormai carente di potenzialità lesiva.</p>
<p>NOTE</p>	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>Legge 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 554; Legge 24 dicembre 2012, n.228, art.1, commi 380 e 387; Legge 24 dicembre 2012, n.228, art.1, commi 118, 131, 132, 138, 141, 142, 143, 145, 146, 299, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466.</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione artt.2, 3, 117, e 119; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3 (Statuto speciale per la Sardegna) artt.3, 4, 5, 6, 7, 8, 54 e 56.</p>

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo
Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

